

Rovigo, lì 01/02/2021

GENTILI CLIENTI
Loro sedi

RISCOSSIONE: NUOVA SOSPENSIONE AL 28 FEBBRAIO

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il Governo durante la seduta del 29 gennaio ha varato un nuovo decreto legge che stabilisce una **ulteriore sospensione dell'attività di accertamento e riscossione fino al 28 febbraio**. Si tratta del secondo decreto interlocutorio, dopo il D.L. n. 3/2021, approvato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori 5 ma che, anche a causa della crisi politica in atto, è ancora in fase di definizione.

Rimane ancora aperta la discussione su una eventuale riedizione della rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio di cui si parla da tempo, ma che, allo stato attuale, resta ferma a dichiarazioni rilasciate dal precedente Governo.

ATTI SOSPESI FINO AL 28 FEBBRAIO

Il perimetro degli atti che rientrano nella sospensione prevista dal nuovo decreto riprende il contenuto del D.L. n. 3/2021.

Volendo farne una elencazione di sintesi, la sospensione riguarda:

- i termini previsti per la notifica degli **atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari** elencati dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);
- **il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi** previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il Decreto Cura Italia (art. 68, c. 1, D.L. n. 18/2020);
- **la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati**, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel ricordare che lo Studio è a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Studio Broccanello